

**ART. 23**  
**Presidenza Nazionale**

1. La Presidenza Nazionale eletta dal Consiglio Nazionale è l'Organo esecutivo dello S.N.A.G. Essa risponde delle proprie attività davanti al Consiglio Nazionale.
2. La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente Nazionale e da quattro Vice Presidenti.
3. È convocata dal Presidente senza alcuna formalità con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data della riunione; nei casi di urgenza la convocazione può essere telefonica o a mezzo fax o posta elettronica.
4. La Presidenza funziona collegialmente. Alle riunioni partecipano, con parità di diritto, tutti i componenti che agiscono con responsabilità collettiva.
5. Le decisioni della Presidenza sono prese a maggioranza di voto dei componenti presenti: in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
6. Provvede ad attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e può sostituirsi ad essi in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla ratifica dei predetti Organi le decisioni eventualmente assunte in loro vece.
7. Alla Presidenza spettano le seguenti funzioni specifiche:
  - a) al Presidente Nazionale compete il coordinamento dei lavori della Presidenza, la rappresentanza legale dello S.N.A.G., agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, sporgere denunce e querele a nome dello S.N.A.G. senza necessità di alcuna autorizzazione da parte di altri Organi, riferendo dei suoi atti nella prima riunione della Presidenza, può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi e che si rendano necessari nell'interesse dello S.N.A.G.;
  - b) il Presidente Nazionale può essere rieletto una sola volta consecutivamente;
  - c) la carica di Presidente Nazionale è incompatibile con la carica di Presidente dei Consigli Direttivi Regionali, Provinciali, Circondariali e/o Comunali;
  - d) la Presidenza esamina e decide sui ricorsi di eventuali irregolarità elettorali Provinciali presentati dagli interessati;
  - e) la Presidenza, in caso di necessità, procede alla verifica di atti amministrativi dei Sindacati Provinciali e/o Circondariali e Regionali;
  - f) la Presidenza può convocare gli Organi Direttivi di qualsiasi Sindacato territoriale, per chiamarli a risolvere le questioni che hanno motivato la convocazione dandone poi comunicazione al Consiglio Nazionale;
  - g) la Presidenza provvede e presiede all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi dello S.N.A.G.;
  - h) la Presidenza organizza con i mezzi più idonei, tecnici e di studio necessari all'adempimento del suo mandato per assolvere i compiti affidati ad essa dalla Giunta Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
  - i) la Presidenza, nel caso in cui emerga da parte di uno o più membri di un Consiglio Direttivo Provinciale la violazione delle previsioni del presente Statuto e/o il mancato rispetto dei deliberati degli Organi di S.N.A.G. e/o una grave infrazione tale da danneggiare gli interessi della categoria o comunque ledere la possibilità di azione ed il proprio prestigio dell'Organizzazione, può nominare, su conforme parere della Giunta Nazionale, un Commissario Straordinario.
  - l) la Presidenza predispose annualmente secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo dello S.N.A.G. da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.